

ORDINE AVVOCATI DI CHIETI

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CHIETI

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti nella seduta del 16/10/2018

I. NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Chieti viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della l. 31.12.2012, n. 247 e del regolamento del Consiglio Nazionale Forense 20.6.2014, n. 3, quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

II. SEDE

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ha sede presso i locali in cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti svolge stabilmente le proprie funzioni.

III. SCOPI ED ATTIVITÀ

1. La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:

- a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- b) organizzazione e promozione delle attività di formazione continua di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale;
- c) organizzazione, in collaborazione con le strutture previste dall'art. 7, comma 1, del regolamento ministeriale 12.8.2015, n. 144, dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di Avvocato Specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale;
- d) organizzazione di ogni altra ed ulteriore attività di formazione destinata agli iscritti, ovvero ai tirocinanti.

2. L'attività di Segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Chieti è svolta dall'Ordine degli Avvocati di Chieti.

IV. ORGANI

1. Sono organi della Scuola Forense: il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Direttore della Scuola.
2. La presidenza e rappresentanza della Scuola Forense sono affidate al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.
3. La titolarità degli Organi della Scuola Forense è onoraria ed è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. I membri del Consiglio Direttivo non possono cumulare la carica di Componente del Comitato scientifico.

V. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di amministrazione e gestione della Scuola Forense, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da n.3 membri, compreso il Direttore della scuola che ne è componente di diritto e ne presiede le riunioni.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti nomina a maggioranza n.2 componenti del Consiglio Direttivo, tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Chieti da almeno 10 anni, nel rispetto delle quote di genere.
3. Alla prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza con la presenza dei 3 componenti.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore della Scuola o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.
7. I Componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
8. I compiti del Consiglio Direttivo sono, in particolare:
 - a) l'adozione del regolamento della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti;
 - b) l'approvazione del programma di formazione della Scuola Forense, adottato dal Comitato Scientifico.
 - c) la nomina dei docenti;
 - d) le decisioni sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti;
 - e) l'approvazione delle norme per l'accesso ai corsi della Scuola Forense, anche prevedendo agevolazioni, nonché borse di studio per i più meritevoli.

VI. NOMINA E COMPETENZA DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA FORENSE

1. Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti tra gli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Chieti abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, di comprovata esperienza nell'ambito della formazione.
2. Il Direttore della Scuola Forense rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. Il Direttore della Scuola Forense:

- a) sovrintende al regolare funzionamento della Scuola;
- b) stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;
- c) nomina i tutors che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola, sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti;
- d) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) formula proposte al Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sullo svolgimento delle attività della Scuola.

VII. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è composto da n. 7 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Chieti nel numero di 5, di 1 ciascuno tra gli iscritti degli Ordini di Lanciano e Vasto, di comprovata esperienza nelle materie di diritto e processo penale, diritto e processo civile, diritto e processo amministrativo, diritto e processo del lavoro, diritto e processo tributario.
2. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
3. Alla prima riunione, il Comitato Scientifico nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.
4. In caso di assenza del Presidente nominato, le funzioni presidenziali sono svolte dal componente in carica più anziano.
5. Il Direttore della Scuola partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 componenti.
7. Il Comitato scientifico viene convocato dal Presidente nominato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.
8. Il Comitato scientifico provvede all'adozione del programma didattico e della offerta formativa della Scuola Forense sulla base delle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense o ministeriali;
9. Il Comitato scientifico rende i pareri richiesti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti in materia di formazione.

VIII. PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Ordine degli Avvocati di Chieti provvederà a garantire le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni istituzionali della Scuola.
2. L'Ordine sostiene la Scuola mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche, risorse finanziarie ed informatiche nonché la necessaria copertura assicurativa per responsabilità civile.
3. La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Chieti, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o associazioni private.
- 4 La Scuola Forense, tramite l'Ordine degli Avvocati di Chieti, può finanziare la propria attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi o alle altre attività formative.

X. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente atto, trova applicazione la normativa vigente in materia.